

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4149 del 10/09/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DA SUBALVEO AD USO PROMISCOUO NEL COMUNE DI VALSAMOGGIA (BO) FRAZ. MONTEVEGLIO - ABBZIA DI CHIARLI GIORGIO E SOC. AGR. TENUTA SANTA CROCE SRL . BO00A0813
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4262 del 09/09/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO

- della domanda prot.16044 del 22/12/2000 con cui la Associazione Agraria fra Viticoltori Cantina dell'Abbazia, P.Iva 00635261209, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 38 r.r. 41/2001 (cod. BO00A0813);

- della domanda PGDG/2018/0016856 del 28/11/2018 e successiva dichiarazione assunta agli atti con PG/2019/0058998 del 11/04/2019, con cui ABBAZIA di Chiarli Giorgio, c.f. CHRGRG81LD711K, e SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l., c.f. 02398670378, hanno chiesto di subentrare nella domanda di concessione nominando ABBAZIA di Chiarli Giorgio quale rappresentante per i rapporti con l'Agenzia;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 166/2019 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione preferenziale di cui all'art. 38, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso promiscuo agricolo;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- per il tipo di prelievo la derivazione è qualificabile come “da subalveo” e quindi soggetta al procedimento di concessione previsto per le acque superficiali;
- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, la derivazione ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- la derivazione non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2019/110239 del 12/07/2019);

– Consorzio di Bonifica Renana (PG/2019/107486 del 09/07/2019);

DATO INOLTRE ATTO che questa Agenzia non ha proceduto a richiedere alla Città Metropolitana di Bologna il parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001, avendo tale ente dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad Arpae a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015, con la conseguenza che la richiesta di parere debba ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere della Città metropolitana di Bologna, di cui all'art. 12, R.R. 41/2001

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere definito nella misura pari a l/s 70 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 100 in quello invernale;

ACCERTATO che i richiedenti:

- hanno corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- hanno versato in data 04/09/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. BO00A0813;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta ABBAZIA di Chiarli Giorgio, c.f. CHRGRG81LD711K, e SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l., c.f. 02398670378, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica da subalveo, cod. BO00A0813, ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo di subalveo avente profondità di m 6,20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Valsamoggia (BO), fraz. Monteveglio, via Abè n. 33, su terreno di proprietà di SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l. , censito al fg. n. 33 mapp. n. 377 sez. C ; coordinate UTM RER x: 667199; y: 924377;
 - destinazione della risorsa ad uso promiscuo: irrigazione agricola e igienico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,30;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.500,00;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/09/2019;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 164,72 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
 6. di prendere atto che la ditta ABBAZIA di Chiarli Giorgio è referente per i rapporti con l'Agenzia concedente;
 7. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a ABBAZIA di Chiarli Giorgio, c.f. CHRGRG81LD711K, e SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l., c.f. 02398670378 (cod. BO00A0813).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo di subalveo avente profondità di m 6,20, con tubazione del diametro interno di mm 500, equipaggiato con elettropompa della potenza di kw 1,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Valdamoggia (BO), fraz. Monteveglio, via Abè n. 33, su terreno di proprietà di SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l., censito al fg. n. 33 mapp. n. 377 sez. C; coordinate UTM RER x: 667199; y: 924377.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata:
 - per l'irrigazione a goccia di 2,00 ettari di terreno coltivato a vite dalla ditta ABBAZIA di Chiarli Giorgio;
 - per il lavaggio del piazzale della cantina sociale dalla SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.r.l.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 1,50 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.500,00 .
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal subalveo del corpo idrico cod. 061502000000 1 ER – *Torrente Ghiaie*

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT36R0760102400001018766509, pena l'avvio delle procedure per il

recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la

cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa

un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.